



Alle Aziende Clienti
Loro sedi

Conegliano, li 20 settembre 2021

Oggetto: nota informativa relativa all'emergenza Covid-19. GREEN PASS.

Tutti i lavoratori appartenenti al comparto privato, inclusi i liberi professionisti, le partite IVA, i collaboratori e i soci lavoratori operanti in azienda, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Chi non ha il green pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro. La sospensione dal lavoro partirà dal giorno successivo e non è dovuta la retribuzione. Per le violazioni è prevista una multa tra 600 e 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in maniera diretta, oppure mediante personale dell'azienda al quale è stato dato incarico formale.

L'obbligo nel comparto privato

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde – GREEN PASS.

La verifica del possesso del certificato per i lavoratori esterni all'azienda "sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro"; Gli stessi dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori che non seguiranno le prescrizioni normative, verranno sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione del green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore ai dieci giorni e non oltre il termine del 31 dicembre.



Controlli e sanzioni

La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che "i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni". All'ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l'obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano "in possesso della certificazione".

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro verrà considerato assente ingiustificato. Dopo solo un giorno, "il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti". La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

La violazione dell'obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi: tariffe ed esenzioni

Il provvedimento interviene chiarendo che il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. Le disposizioni, art. 1 comma 3, infatti, "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel "limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi".

Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.

La validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 48 ore. La modifica non è inclusa nel decreto, ma in un emendamento approvato in Commissione Affari Costituzionali, durante l'iter di conversione in legge del decreto green pass (D.L. n. 105/2021)

Qualora vi fossero nuove indicazioni o chiarimenti emessi dagli Organi competenti, a carattere significativo, sarà nostra cura informare le Aziende.

Cordiali saluti

Artigianato Trevigiano
Cesare Bordin